Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 28 dicembre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla " *Gazzetta Ufficiale* „ versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713.

Modificazioni alla imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 76;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura della imposta stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 76, è elevata al 20 %.
La nuova misura dell'imposta si applica su tutti i frutti di titoli al portatore che divengano esigibili dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano agli interessi delle obbligazioni e degli altri titoli a reddito fisso a queste assimilabili.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.
Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 84. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1940-XIX, n. 1714.

Nuova disciplina della distribuzione dei dividendi delle società commerciali, degli articoli 30 e 31 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, e dell'articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 573;
Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19;
Vista la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio sociale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data che sarà stabilita con apposito provvedimento legislativo, le società commerciali di qualsiasi specie comprese le società cooperative, ed in genere tutti gli enti che abbiano fini industriali e commerciali, escluse le aziende municipalizzate e le società ed enti per i quali la tassazione ai fini della imposta di ricchezza mobile è eseguita con le norme comuni ai privati contribuenti, non possono distribuire utili superiori al 7 per cento del capitale versato.
Tuttavia, se negli ultimi tre esercizi sociali ovvero nell'ultimo di essi siano stati distribuiti utili superiori al 7 per cento del capitale versato, è consentito distribuire un dividendo pari alla media del triennio o, a scelta della società, dell'ultimo esercizio, diminuito, in entrambi i casi, di un ottavo.

Art. 2.

In caso di violazione alle disposizioni dell'articolo precedente, la società o ente è soggetta ad una pena pecuniaria pari all'ammontare della somma distribuita indebitamente. Il presidente, il consigliere delegato, il direttore e, secondo la natura della società od ente, i sindaci o le altre persone delegate al controllo, sono inoltre soggetti, personalmente e distintamente, ad una multa da L. 500 a L. 20.000.
Il presidente, l'amministratore delegato, i sindaci o le altre persone delegate al controllo, che siano incorsi in detta pena, decadono dalla carica e non possono coprire per un quinquennio cariche identiche od analoghe presso altre società od enti.

Art. 3.

L'esercizio della facoltà concessa dagli articoli 30 e 31 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, è subordinata all'approvazione del Ministro per le finanze. Le domande relative debbono essere presentate non oltre il 31 marzo 1941-XIX e la facoltà stessa, nei limiti dell'intervenuta autorizzazione, deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla notificazione alla società del provvedimento ministeriale.
L'inosservanza dei termini stabiliti dal presente articolo importa decadenza dall'esercizio della facoltà suddetta.

Art. 4.

In caso di esercizio della facoltà concessa dall'art. 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, è dovuta allo Stato, a titolo di imposta speciale, una somma pari all'ammontare delle riserve effettivamente trasferite a capitale.
L'imposta di cui al comma precedente colpisce anche i trasferimenti già eseguiti in applicazione del predetto art. 22, salvo alla società interessata di revocare i provvedimenti adottati mediante corrispondente riduzione del capitale sociale e del valore nominale delle azioni.
L'imposta si riscuote mediante ruoli straordinari in unica rata.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.
Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 83. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715.

Norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune o largo consumo.

Relazione dell'Eccellenza il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia alla Maestà del RE IMPERATORE, nell'udienza del 27 dicembre 1940-XIX, sul decreto-legge contenente norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune o largo consumo.

MAESTA',

Nell'ora in cui i nostri eroici soldati di terra, di mare e dell'aria combattono valorosamente per la conquista della vittoria che consacrerà per sempre la grandezza imperiale della Patria, uno dei fondamentali doveri di tutti i cittadini è di collaborare volenterosamente al mantenimento dell'ordine e della disciplina in tutto quanto riguarda la produzione e la distribuzione dei generi di largo consumo, e in particolar modo delle risorse alimentari del Paese. Ogni disordine in questo campo delicatissimo può infatti produrre gravi conseguenze.

Il cittadino italiano ha subito sentito la gravità di questo problema e, con quel senso di patriottismo e di solidarietà sociale di cui esso diede sempre prova, ha, con l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, con l'opportuna diminuzione dei consumi e con la fervida adesione a tutti gli ordini delle autorità, uniformato la sua condotta alle esigenze del grande momento storico che vive l'Italia.

Dalle statistiche raccolte dal Ministero di grazia e giustizia risulta che l'estensione del fenomeno della criminalità in questa materia non ha assunto alcun carattere allarmante.

Infatti, in un anno, — dall'ottobre 1939 all'ottobre 1940 — su 26.246 reati annonari *furono accertati soltanto 476 delitti di accaparramento preveduti e puniti dalla legge 3 settembre* 1939-XVII, *n.* 1337, e l'esame dell'entità obbiettiva di essi non designa, nel maggior numero dei casi, forme veramente gravi di attività criminosa.

La magistratura italiana, dal suo canto, ha applicato le sanzioni riguardanti questa particolare legislazione penale, determinata da necessità di guerra, con piena comprensione delle ragioni e delle finalità di essa ed ha altresì definito con esemplare rapidità i procedimenti in modo che la sanzione giungesse efficace non solo nella sostanza ma anche nel tempo. Vennero così attuate pienamente le istruzioni impartite dal Guardasigilli con avvertenza telegrafica del 22 settembre 1939.

Il fenomeno della criminalità in materia di reati di accaparramento non presenta pertanto, come si è detto prima, caratteri di particolare gravità. Ma poichè il problema della produzione, della provvista e della distribuzione dei generi di largo consumo assume sempre più aspetti di importanza, complessità e delicatezza, l'intera materia è stata opportunamente sottoposta a revisione sia dal punto di vista della organizzazione dei servizi e dei controlli, che dal lato delle sanzioni penali.

Per quanto riguarda il campo penale una notevole intensificazione delle sanzioni è sembrata indispensabile sia perchè le condizioni, nelle quali oggi le leggi penali vengono applicate, sono notevolmente diverse da quelle esistenti al tempo in cui quelle leggi furono pubblicate, e sia perchè le esperienze della recente legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 582, contenente norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra, hanno dimostrato che il rigore delle pene può ben servire come efficace mezzo di prevenzione dell'attività criminosa.

Infatti, nei *primi sei mesi dall'applicazione di questa provvida legge non vi furono complessivamente per l'intero territorio del Regno se non 240 procedimenti per delitti commessi approfittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra. Di essi 156 di competenza della magistratura ordinaria e 84 di competenza del Tribunale Speciale, il quale ebbe occasione di applicare la pena di morte solo a due colpevoli.*

Per tutte queste considerazioni il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Guardasigilli, ha approvato il presente decreto-legge che contiene norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune o largo consumo.

Questo decreto è composto di quattro articoli. Col primo si portano al triplo le pene stabilite dalle leggi in vigore per i reati concernenti la produzione, il commercio, il censimento, la precettazione, la requisizione, l'ammasso e la distribuzione di merci di comune o largo consumo. Così, ad esempio, sono portate al triplo le pene prevedute nel R. decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1337, che contiene norme penali contro l'accaparramento e la sottrazione di merci e derrate. Perciò, chiunque accaparra, incetta o comunque sottrae al consumo normale materie prime, generi alimentari di prima necessità o altra merce di uso comune è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a lire quindicimila, in luogo della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire cinquemila. Se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio o dell'industria, la reclusione è portata da tre a quindici anni e la multa da lire novemila a sessantamila, in luogo della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a ventimila. Nei casi di particolare gravità, la pena può essere aumentata fino alla metà, ferma rimanendo, per la multa, la disposizione dell'art. 24, comma terzo, del codice penale.

Ma questo aumento di pena di indole generale non è sembrato sufficiente per alcune ipotesi di sottrazione e di distruzione delle merci di comune o largo consumo, che costituiscono veri e propri attentati contro la sicurezza nazionale. Per questi gravissimi fatti la nuova legge prevede la sanzione della pena di morte. Le due ipotesi sono precisate negli articoli 2 e 3. Con l'art. 2 si punisce chiunque, in qualsiasi modo, sottrae al consumo normale merci di comune o largo consumo di rilevante entità allo scopo di cagionare la deficienza di esse sul mercato o l'aumento dei prezzi.

L'elemento materiale del delitto, qualificato dalla rilevante entità della sottrazione, e l'elemento subbiettivo, consistente in una finalità criminosa specificatamente indicata, identificano chiaramente una attività che può avere una efficienza profondamente deleteria nella vita economica della Nazione. Tali elementi differenziano questo delitto dalle ipotesi prevedute negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1337, che, come ho già detto, restano in vigore con l'aggravamento delle pene disposto dall'art. 1 della presente legge.

L'elemento subbiettivo è normalmente presente nei casi in cui la merce è sottratta per conseguire il lucro che deriva dalla rarefazione della merce sul mercato e dall'aumento di prezzo, ma non è da escludere che il colpevole voglia cagionare la deficienza di merci o l'aumento di prezzi per un movente più abbietto e più pericoloso, come quello di indebolire la resistenza interna del Paese.

Soggetto attivo del delitto può essere chiunque; e perciò anche il produttore.

Per l'elemento materiale, la legge usa l'espressione « sottrae in qualsiasi modo » per comprendere tutte le ipotesi finora considerate separatamente nelle precedenti leggi: l'accaparramento, l'incetta, l'occultamento e il rifiuto a vendere senza giustificato motivo; ma non esclude altre forme di sottrazione di merce che la malizia dei delinquenti può escogitare.

L'espressione « merce di comune o largo consumo » comprende tutte le merci che vengono usate in estesi strati della popolazione, anche se limitatamente ad alcune classi e ad alcune regioni. E' chiaro però che nell'espressione « merce di comune o largo consumo » rientrano innanzi tutto le merci tesserate.

La legge parla di sottrazione al consumo « normale » intendendosi punire anche colui che sostanzialmente non sottrae le merci al consumo, ma le destina ad un consumo diverso da quello normale. E' però da considerare che è fuori di questa disposizione l'attività dei commercianti di generi all'ingrosso, i quali, quando non turbano il normale andamento dei mercati, realizzano con l'opera loro non la sottrazione di merci al consumo normale, ma l'approvvigionamento, perchè facilitano lo scambio delle merci, concentrandole per i paesi che ne sono privi o per tempi nei quali quelle merci normalmente non sono prodotte. Insomma la sottrazione al consumo di generi alimentari o di merci di comune o largo consumo, o che interessano la vita agricola o industriale del Paese deve ritenersi sussistente quando i suindicati prodotti vengano accentrati in magazzini per essere ripresentati sul mercato dopo qualche tempo e in epoca più opportuna pel conseguimento di una maggiore rimunerazione dovuta alla scarsità che con l'operata sottrazione si viene a cagionare.

Con l'art. 3 si punisce chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona grave nocumento alla economia nazionale o fa venir meno in misura rilevante merci di comune o largo consumo. Questo delitto è già preveduto nell'art. 499 del codice penale, ma meritava, per la sua gravità, di essere considerato e punito alla stregua delle esigenze del tempo di guerra.

Viene infine stabilito con l'art. 4 che a giudicare sui due gravissimi delitti, per i quali è comminata la pena di morte, la competenza è del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, affermandosi così in forma solenne che trattasi di sanzioni che colpiscono individui che sono veri e propri traditori della Patria. Nelle altre ipotesi la competenza è riservata al tribunale ordinario sia perchè trattasi di fatti di minore entità, sia perchè sarebbe impossibile fare gravare sul Tribunale Speciale un numero ingente di procedimenti.

E' esclusa la competenza delle corti di assise e dei pretori.

La ragione dell'esclusione per quanto concerne le corti di assise sta nel fatto che esse hanno una procedura complessa e, per la saltuarietà della loro convocazione, rendono difficile il giudizio direttissimo, dichiarato obbligatorio dallo stesso art. 4.

La esclusione del giudizio pretorile è dovuta all'opportunità che il maggiore rigore delle pene sia realizzato con unità di criteri, in una cerchia di territori abbastanza ampio perchè l'esemplarità delle nuove disposizioni sia appresa dalla coscienza pubblica anche con la certezza della uniformità della applicazione della legge.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Poichè è urgente emanare norme di carattere penale riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune o largo consumo, e si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salve le disposizioni speciali prevedute dagli articoli seguenti, la pena stabilita dalle leggi in vigore per i reati concernenti la produzione, il commercio, il censimento, la precettazione, la requisizione, l'ammasso e la distribuzione di merci di comune o largo consumo è triplicata.

Art. 2.

Chiunque, in qualsiasi modo, sottrae al consumo normale merci di comune o largo consumo di rilevante entità allo scopo di cagionare la deficienza di esse sul mercato o l'aumento dei prezzi, è punito con la pena di morte.

Se il fatto non ha prodotto grave turbamento sul mercato, si applica la pena dell'ergastolo.

Le merci sono confiscate.

Art. 3.

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona grave nocumento alla economia nazionale o fa venir meno in misura rilevante merci di comune o largo consumo, è punito con la pena di morte.

Se il fatto non ha prodotto grave nocumento o la merce è venuta meno in misura non rilevante, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 4.

La cognizione dei reati preveduti dagli articoli 2 e 3 spetta al Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Per gli altri reati indicati nell'art. 1 la competenza spetta al tribunale ordinario e si procede al giudizio direttissimo.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 85. — MANCINI.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716.

Disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi.

Relazione alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 27 dicembre 1940-XIX, sul decreto-legge contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi.

MAESTA'

La necessità di procedere celermente e con rigorosa unità d'indirizzo alla disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e del razionamento dei consumi ha consigliato una fondamentale modificazione dei criteri che informarono il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, raccogliendo in unica amministrazione, quella dell'Agricoltura e delle Foreste, tanto l'accertamento e la raccolta quanto la distribuzione e il razionamento delle risorse alimentari.

Lo schema di decreto-legge, che si propone, risponde appunto a questa esigenza di concentramento dei servizi statali, nel campo dell'alimentazione, ed è informato al duplice concetto: di attribuire al Ministero dell'agricoltura tutti i poteri necessari e di assicurarne l'esercizio, mediante un'adeguata organizzazione, al centro e alla periferia.

L'art. 1 considera anzitutto la necessità di accertare le disponibilità alimentari esistenti nel Paese, e perciò autorizza il Ministero a disporre censimenti e denuncie obbligatorie da parte di qualsiasi detentore.

Accertata la consistenza e, se occorre, procuratasi la disponibilità con acquisti, incette e requisizioni, il Ministero soddisfa anzitutto alle esigenze delle Forze armate e quindi ai bisogni della popolazione civile.

In pari tempo, il Ministero non potrà trascurare l'attività produttiva nel settore dell'alimentazione, ma dovrà vigilare e controllare le aziende agrarie e gli stabilimenti dell'industria alimentare, come in genere ogni impianto di produzione, trasformazione, conservazione e vendita di generi alimentari, in modo da assicurarne il regolare funzionamento e il sempre migliore adeguamento ai bisogni del Paese.

Per quanto concerne la distribuzione, lo schema di decreto fa essenzialmente conto sull'attività commerciale, indirizzata e controllata, ma non soppressa, pur prevedendo la facoltà pel Ministero di costituire organizzazioni di produttori, di industriali e di commercianti allo scopo di garantire una migliore disciplina del mercato, agevolando gli acquisti e reprimendo la speculazione.

E poichè l'esperienza ha già dimostrato la necessità di disciplinare il consumo di taluni generi alimentari, per contenerli nei limiti delle disponibilità e per evitare possibili sperperi, è attribuita al Ministero anche la facoltà di procedere, quando occorra, al razionamento del consumo della popolazione civile.

In un regime di disciplina dell'alimentazione, quale è imposto dalle condizioni di guerra, è chiaro che anche le esportazioni di generi alimentari non possono non essere disciplinate. All'art. 2 si prescrive perciò che il Ministero degli scambi e delle valute proceda d'intesa con quello dell'Agricoltura in tutto quanto riguarda l'esportazione di generi alimentari e di materie prime agricole.

E' superfluo rilevare l'importanza che sui fenomeni della produzione e della distribuzione ha la determinazione del prezzo, così che non si potrebbe assicurare una sufficiente efficacia agli interventi del Ministero dell'agricoltura, se questi non avesse anche il potere di influire sui prezzi per tener conto dei costi di produzione

e degli indirizzi produttivi che occorra far prevalere in relazione ai bisogni dell'attuale periodo. L'articolo 3 che riconosce questa facoltà al Ministero dell'agricoltura, riafferma però la direttiva segnata dalla legge 19 giugno 1940, n. 953, che stabilì il blocco dei prezzi, considerando che non si tratta tanto di discostarsi da questa direttiva quanto di adeguare i prezzi alla realtà delle situazioni, movendo da più precisi accertamenti e da una più completa conoscenza della situazione delle varie provincie.

Gli articoli 4 e 5 si pongono il problema del trasporto e della conservazione e prima trasformazione dei prodotti alimentari, e da una parte, autorizzano l'impiego, anche coattivo, dei mezzi privati di trasporto, dall'altra, consentono al Ministero di servirsi dei locali e degli impianti di proprietà privata, quando ne abbia bisogno per la trasformazione e la conservazione delle derrate.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 tracciano le linee direttive della occorrente organizzazione dei servizi. Permangono, al centro, l'esistente Direzione generale dell'alimentazione e alla periferia le Sezioni dell'alimentazione presso il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Alla Direzione generale dell'alimentazione sono distaccati funzionari provenienti dal Ministero delle corporazioni e delle comunicazioni, e personale tratto dall'Arma dei RR. Carabinieri, della R. Guardia di finanza, dalla Pubblica sicurezza e delle specialità della M.V.S.N. in modo da integrare l'attuale organizzazione con personale esperto del problema del tesseramento e dei trasporti e con elementi idonei a mantenere uno stretto collegamento con i corpi armati a cui sarà deferita la vigilanza sull'attività annonaria.

Inoltre è previsto il coordinamento, presso la Direzione generale, dell'ufficio di statistica dell'alimentazione, la cui attività non può non essere strettamento connessa all'organo incaricato della disciplina dell'alimentazione per seguirne le direttive e indirizzare i rilevamenti secondo le pratiche necessità.

Le sezioni provinciali dell'alimentazione, pur essendo conservate, subiscono un radicale rimaneggiamento. Ne è prevista, infatti, la riorganizzazione con una direzione propria, affidata ad un direttore nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste su designazione del Prefetto. Ma, sopratutto, ne è precisata la dipendenza dal Prefetto, il quale è coadiuvato da un comitato speciale, tratto dal Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni, ma ridotto ad un numero di componenti assai inferiore a quello previsto per gli speciali consigli direttivi, costituiti dall'art. 8 del R. decreto-legge 18 dicembre 1939, n. 2222.

Non tutta, però, l'azione da svolgere può essere contenuta nell'orbita degli uffici dello Stato. A questi anzi spetterà essenzialmente un compito di direzione, di vigilanza e di coordinamento, che dovrà appoggiarsi sulla collaborazione e sull'attività anche esecutiva delle Organizzazioni sindacali e degli Enti economici che il regime corporativo è andato costituendo e che oggi forniscono i mezzi per una disciplina, che è in gran parte autodisciplina delle stesse categorie interessate.

L'art. 7 afferma, perciò, il diritto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di valersi di tutte le organizzazioni, enti ed uffici che operano in questo settore o possono prestare utilmente il loro concorso alla soluzione dei problemi dell'approvvigionamento e della distribuzione.

E poichè l'azione deve essere capillare, svilupparsi cioè dal centro alla periferia, fin nell'ambito di ciascun Comune, la legge attribuisce ai podestà la competenza a provvedere su tutto quanto concerne la distribuzione delle derrate nei Comuni, sulla base delle direttive emanate dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Il nuovo ordinamento, perciò, non crea nuove attrezzature, ma si limita a migliorare quelle esistenti e, mentre fissa le competenze dello Stato al centro, nelle Provincie e nei Comuni assicura il coordinamento delle attività, facendole tutte dipendere dagli indirizzi che saranno segnati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'ulteriore sviluppo di queste norme, soprattutto per quanto si attiene all'organizzazione burocratica, non avrebbe trovato sede opportuna in questa legge, che vuol limitarsi a fissare le linee fondamentali dell'ordinamento da costituire e dell'azione da svolgere e perciò l'art. 10 rimette ad apposito decreto Reale ogni più particolareggiata disposizione, diretta ad assicurare ai servizi la necessaria sufficienza di mezzi e l'indispensabile celerità di funzionamento.

Gran parte della disciplina prevista da questa legge si concreterà in ordinanze e divieti emessi dalla Pubblica Amministrazione, di cui non si può garantire l'osservanza senza la comminatoria di adeguate sanzioni. Siccome, però, è parso più opportuno provvedere a queste sanzioni, con uno speciale decreto-legge di natura penale, l'art. 11 del testo si limita a far richiamo a tale decreto, che viene contemporaneamente emanato.

Gli articoli 12 e 13 non esigono speciali chiarimenti, perchè si limitano ad abrogare il precedente decreto-legge n. 2222 e, in generale, ogni disposizione incompatibile con le norme del nuovo decreto e prevedono l'entrata in vigore di queste norme il giorno stesso della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

* * *

Considerando nel loro assieme le disposizioni proposte, sembra si possa asserire che esse attribuiscono le facoltà necessarie per un deciso intervento dello Stato nella disciplina dell'alimentazione e organizzano questo intervento senza creare nuove, ingombranti attrezzature ed anzi utilizzando gli uffici provinciali e comunali e gli organismi economici e sindacali esistenti, in modo da attuare anche un decentramento funzionale, giovevole a rendere più celere l'azione pratica e farla meglio aderente alle variabili condizioni di tempo e di luogo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 18 della legge 18 gennaio 1939-XVIII, n. 129;

Ritenuta la necessità per cause di guerra di assicurare la disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e del consumo dei generi alimentari e di facilitare l'attuazione di tale disciplina concentrando nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste i relativi servizi statali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e del Ministro per le corporazioni, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede durante il periodo di guerra a regolare gli approvvigionamenti, a disciplinare la distribuzione e il consumo dei generi alimentari, sia di produzione nazionale che importati, necessari all'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile.

All'uopo:

a) dispone censimenti e denuncie obbligatorie da parte di qualsiasi detentore;

b) provvede agli acquisti e alle incette e requisizioni di generi alimentari esistenti nel territorio nazionale, nonchè agli eventuali acquisti all'estero dei generi di cui sia stata autorizzata l'importazione dal Ministero scambi e valute;

c) assegna alle Forze armate i quantitativi ad esse necessari in base alle richieste;

d) determina il fabbisogno alimentare di ciascuna provincia e degli altri territori da rifornire e provvede alla assegnazione e distribuzione delle disponibilità;

e) vigila e controlla le aziende agrarie e gli stabilimenti dell'industria alimentare ed ogni altro di produzione, trasformazione, conservazione e vendita di generi alimentari adottando i provvedimenti opportuni per controllarne l'attività e assicurarne il funzionamento;

f) stabilisce la ripartizione tra i vari stabilimenti, enti ed altri assegnatari, delle derrate da conservare, da trasformare e da distribuire;

g) emana le norme per disciplinare e razionare i consumi e per reprimere la speculazione;

h) procede alla costituzione di organizzazioni di produttori, di commercianti e di industriali allo scopo di meglio provvedere alle importazioni ed alle esportazioni, nonchè agli acquisti, incette, requisizioni e distribuzioni di generi alimentari;

i) in generale provvede a quanto è necessario per assicurare l'approvvigionamento e regolare la distribuzione ed i consumi.

Per le aziende e stabilimenti di cui alla lettera e) resta salvo il controllo e la vigilanza igienica del Ministero dell'interno, che vi provvede di concerto col Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Per tutto quanto riguarda l'esportazione dei generi alimentari e di materie prime agricole il Ministero degli scambi e valute procede d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

In relazione alla necessità di assicurare il regolare approvvigionamento, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce i prezzi dei generi alimentari, sentito il Comitato interministeriale annonario costituito presso il Partito Nazionale Fascista, nel quadro delle disposizioni relative al blocco dei prezzi, di cui alla legge del 19 giugno 1940-XVIII, n. 953.

Art. 4.

Quando sia necessario, per il trasporto dei generi alimentari il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di requisire, a mezzo dei Prefetti, qualsiasi mezzo di trasporto di proprietà privata.

Può pure esigere che i privati provvedano obbligatoriamente ai trasporti con i mezzi di cui siano provvisti.

Nei casi di urgenza e su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le autorità militari consentiranno l'uso temporaneo dei mezzi meccanici a loro disposizione, quando occorrano al trasporto di generi alimentari che non siano strettamente indispensabili alle esigenze belliche.

La facoltà di requisizione di cui al 1° comma non si applica alle navi ed ai galleggianti, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al R. decreto-legge 15 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito in legge del 9 gennaio 1936-XIV, n. 147. Parimenti detta facoltà non si applica ai mezzi di trasporto di proprietà privata destinati all'esercizio dei servizi pubblici concessi od affidati ai privati dalla Amministrazione dello Stato.

Nelle assegnazioni dei combustibili liquidi, dopo soddisfatte le richieste dell'autorità militare, è data di regola la precedenza alle richieste avanzate dagli uffici centrali e periferici dell'alimentazione.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di utilizzare anche coattivamente i locali e gli stabilimenti per la trasformazione e conservazione delle derrate.

Art. 6.

I compiti di cui al presente decreto-legge spettano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al centro le funzioni sono disimpegnate dalla Direzione generale dell'alimentazione; nei capoluoghi di ciascuna provincia, dalle esistenti Sezioni dell'alimentazione presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, riorganizzate e provviste di propria attrezzatura. A capo di esse è un direttore nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del prefetto.

Il direttore prende gli ordini dal prefetto a cui il Ministro per l'agricoltura e foreste impartisce le opportune disposizioni. Il prefetto è coadiuvato da un Comitato speciale tratto da quello di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni e costituito dal prefetto che lo presiede, dal segretario federale, dal vice presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla fiduciaria dei Fasci femminili della provincia, dall'ispettore provinciale dell'agricoltura e dal direttore dell'ufficio del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Al Comitato speciale che avrà per segretario il direttore della Sezione possono di volta in volta essere aggregati altri componenti del Comitato di presidenza.

Il Comitato speciale sostituisce il Consiglio direttivo previsto per la Sezione dell'alimentazione dall'art. 8 della legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

Art. 7.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di avvalersi degli uffici dei Consigli provinciali delle corporazioni, delle Organizzazioni sindacali, dei Consorzi ed altri Enti economici e cooperativi, nonchè degli uffici ed organismi economici che le Organizzazioni sindacali e cooperative hanno costituito e costituiranno per l'acquisto e la vendita dei generi alimentari e per la distribuzione di essi, e degli uffici di ricevimento e di spedizione previsti dalla legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856.

Per le incette e le requisizioni può servirsi di Commissioni proprie o messe a disposizione dal Ministero della guerra.

Può pure affidare alla Commissione nazionale per lo studio dei problemi dell'alimentazione, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, incarichi di studio e di indagini, fornendo i mezzi all'uopo necessari.

Art. 8.

Per quanto concerne la distribuzione delle derrate nei Comuni, provvedono i podestà sulla base delle direttive emanate dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed in base alle norme di esecuzione della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461.

Art. 9.

D'intesa coi Ministeri interessati può essere comandato presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i servizi dell'alimentazione:

a) personale del Ministero delle corporazioni addetto ai servizi centrali e periferici attribuiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal presente decreto;

b) personale esperto dei servizi dei trasporti ferroviari, marittimi, fluviali ed automobilistici, tratto dal Ministero delle comunicazioni;

c) personale di collegamento tratto dall'Arma dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza e dalla Pubblica Sicurezza e dalle specialità della M.V.S.N.

Il personale militare può essere collocato fuori quadro in numero da stabilirsi, con decreto dei Ministri interessati.

Alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è posto temporaneamente personale tratto dall'Istituto centrale di statistica, attualmente addetto all'Ufficio di statistica per l'alimentazione.

Art. 10.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con i Ministeri interessati, sono stabilite, anche in deroga alle disposizioni in vigore, le norme occorrenti per assicurare l'adeguata organizzazione ed il celere funzionamento dei servizi dell'alimentazione.

Art. 11.

Alla repressione dei reati concernenti la produzione, il commercio, il censimento, la precettazione, la requisizione, l'ammasso e la distribuzione dei generi alimentari si provvede a termini del decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1715.

Art. 12.

Sono abrogati il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940-XVIII, numero 1080, e tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

Continuano, fino a nuova disposizione, ad avere vigore tutti i provvedimenti adottati, in esecuzione del citato R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 86. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 dicembre 1940-XIX.

Sostituzione del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Lugo (Ravenna).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto il proprio decreto in data 28 maggio 1938-XVI, col quale il cav. ing. Luigi Scardovi è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica, in seguito alle dimissioni rassegnate dal cav. ingegnere Luigi Scardovi;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il dott. Luigi Capucci è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), in sostituzione del cav. ing. Luigi Scardovi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1940-XIX

(4922) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 dicembre 1940-XIX.

Sostituzione del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo, in liquidazione, con sede in Anagni (Frosinone).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata la opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86 *bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo, anonima cooperativa, con sede in Anagni (Frosinone), in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Il sig. cav. avv. Eustachio Folli è nominato liquidatore del Consorzio agrario cooperativo, anonima cooperativa, con sede in Anagni (Frosinone), in liquidazione secondo le norme ordinarie, in sostituzione dell'attuale liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1940-XIX

(4921) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1940-XIX.

Soppressione dell'Archivio notarile sussidiario di Castelnuovo Garfagnana.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 9 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e 5 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, rispettivamente sul nuovo ordinamento degli Archivi notarili e sulle modificazioni alla circoscrizione notarile;

Decreta:

L'Archivio notarile sussidiario di Castelnuovo Garfagnana è soppresso con effetto dal 1° gennaio 1940-XIX

Gli atti in esso conservati saranno depositati nell'archivio notarile distrettuale di Lucca.

Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(4910)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 novembre 1940-XIX, n 1619, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

(4942)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

6ª Estrazione delle obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato

Si notifica che nel giorno di sabato 18 gennaio 1941-XIX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno luogo le estrazioni annuali per l'ammortamento delle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, emesse in base al Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 696.

Giusta il piano di ammortamento del prestito, per l'anno 1941-XIX, saranno estratte n. 11.800 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsare alla pari a partire dal 1° marzo 1941-XIX, saranno pubblicati in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1940-XIX

(4943) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle azioni ed obbligazioni per la Ferrovia del Monferrato

Si notifica che nel giorno di giovedì 30 gennaio 1941-XIX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno luogo le seguenti estrazioni dei titoli della già Società delle ferrovie del Monferrato, passati in servizio della Direzione generale del Debito pubblico:

67ª estrazione delle azioni privilegiate per la linea Cavallermaggiore-Bra (legge 11 luglio 1852, n. 1407), nel quantitativo di n. 35 sulle 840 attualmente vigenti;

75ª estrazione delle obbligazioni per la linea Cavallermaggiore-Alessandria (legge 10 luglio 1862, n. 702), nel quantitativo di n. 482 sulle 9724 attualmente vigenti;

45ª estrazione delle azioni comuni per le linee Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara (legge 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279), nel quantitativo di n. 329, e cioè n. 19 titoli unitari e n. 31 titoli decupli, sulle 7902 attualmente vigenti.

I numeri delle azioni e delle obbligazioni che risulteranno sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1941-XIX, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1940-XIX

(4944) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con Regio decreto in data 12 dicembre 1940, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig Buttaro Francesco, residente nel comune di Venezia, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 30 gennaio 1941, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 21 dicembre 1940-XIX

(4912) p. *Il Ministro*: PELOSI

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a otto posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio successivo con il quale è indetto un concorso per esami a otto posti di vice-segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della marina mercantile;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1940-XVIII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 25 stesso mese, con il quale il termine per la presentazione delle domande per partecipare al concorso predetto venne prorogato dal 29 luglio al 15 novembre 1940-XIX;

Visto l'art. 32 del decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la lettera n. 1175-2-12/11-3-1 in data 1° dicembre 1940-XIX della presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale si consente che le prove scritte del suddetto concorso siano espletate nei giorni 12, 13, 14 e 15 gennaio p v.;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a otto posti di vice-segretario in prova di cui al suindicato decreto avranno luogo in Roma nei giorni 12, 13, 14 e 15 gennaio 1941-XIX.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: HOST VENTURI

(4917)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.